

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART.20 D.LGS.175/2016 E S.M.I. APPROVAZIONE RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE ALLA DATA DEL 31/12/2022.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

Premesso che:

- l'articolo 20 del D.Lgs. 175/2016, il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, come rinnovato dal decreto delegato 16/06/2017 numero 100 (di seguito TUSP) prevede che le Amministrazioni Pubbliche debbano effettuare annualmente "un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette";
- se ricorrono le condizioni previste dallo stesso TUSP che impediscono il mantenimento della quota societaria, le amministrazioni predispongono "un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione";

Considerato che in sede di razionalizzazione periodica, l'articolo 20 comma 2, impone la dismissione:

- delle società prive di dipendenti e di quelle con un numero di amministratori maggiore a quello dei dipendenti;
- delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;
- nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento e nel caso vi sia la necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite;

Considerato altresì che:

- il TUSP prevede anche la chiusura delle società pubbliche il cui fatturato, nel triennio precedente, sia risultato inferiore a 500.000 euro, i cui limiti ed anni di riferimento sono:
 - per i provvedimenti di ricognizione a partire dall'anno 2020 il fatturato medio è di almeno un milione di euro (art. 20 comma 2 lettera d) del D. Lgs. 175/2016 e smi);
 - l'articolo 20 vieta le partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - infine è necessario dismettere anche le partecipazioni nelle società che non siano riconducibili ad alcuna categoria tra quelle elencate dall'articolo 4 del TUSP o che non soddisfino i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1e 2, del TUSP;

Rilevato che:

- con deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 18 del 29/09/2018, l'Ente ha effettuato ai sensi dell'articolo 24 del TUSP la revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23/09/2016;
- con Deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 18 del 18/12/2018 è stato approvato il Piano di razionalizzazione 2017 delle società partecipate possedute dall'Unione Collinare Canavesana alla data

del 31/12/2017;

- con Deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 10 del 17/06/2021 sono stati approvati il Piano di razionalizzazione 2018 e 2019 delle società partecipate possedute dall'Unione Collinare Canavesana alla data del 31/12/2018 e 31/12/2019;
- con Deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 15 DEL 30/09/2021 sono stati approvati il Piano di razionalizzazione 2020 delle società partecipate possedute dall'Unione Collinare Canavesana alla data del 31/12/2020;
- con Deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 18 del 21/11/2022 sono stati approvati il Piano di razionalizzazione 2020 delle società partecipate possedute dall'Unione Collinare Canavesana alla data del 31/12/2021;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui l'Ente non possieda alcuna partecipazione, o che di converso non sia necessario alcun aggiornamento, esito che comunque deve essere comunicato sia al MEF che alla Corte dei Conti;

Visto l'esito della ricognizione effettuata dalla quale non risulta il possesso di alcuna partecipazione alla data del 31/12/2022 in società e/o Enti strumentali da parte dell'Ente scrivente;

Tenuto conto del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

Preso atto dei pareri favorevoli espressi ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espressi dal Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Con votazione palese, espressa per alzata di mano, avente il seguente risultato:

Presenti n. 6 Votanti n. 6 Astenuti n. /

Voti favorevoli n. 6 Voti contrari n. /

Visto l'esito della votazione:

DELIBERA

1. di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dall'Ente alla data del 31 dicembre 2022, evidenziando che l'Unione Collinare Canavesana non detiene alcuna partecipazione in soggetti aventi forma giuridica societaria e/o in altri Enti strumentali;
2. di dare atto che questa deliberazione sarà pubblicata nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente del sito istituzionale;

Esauriti tutti i punti all'ordine del giorno il Consiglio termina alle ore 17:40.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to (PERINO ANDREA)

IL SEGRETARIO
F.to (Dott. CURCIO Filadelfo)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio online dell'Unione Collinare Canavesana presente sul sito www.unionevallinirecanavesana.it per quindici giorni consecutivi a partire dal 15/01/2024

Lì, 15/01/2024

IL SEGRETARIO
F.to (Dott. CURCIO Filadelfo)

=====

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione.
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Lì, 15/01/2024

IL SEGRETARIO
F.to (Dott. CURCIO Filadelfo)

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Lì, 15/01/2024

IL SEGRETARIO
(Dott. CURCIO Filadelfo)
